Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 9 maggio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 marzo 1951, n. 293.

Riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione, esonerati per motivi politici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, le deliberazioni sulla riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, allontanati dal servizio durante il regime fascista per motivi politici, spettano al Consiglio aziendale di disciplina di cui all'art. 54 dell'allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — D'ARAGONA — SCELBA — PICCIONI — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 2 aprile 1951, n. 294.

Potenziamento della ferrovia Trento-Malè concessa all'industria privata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il potenziamento tecnico ed economico della ferrovia Trento-Malè, concessa all'industria privata, mediante le necessarie trasformazioni della sede, degli impianti e del materiale rotabile, secondo progetto da approvarsi dal Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'esecuzione delle opere relative alle trasformazioni della sede e degli impianti è concessa allo stesso concessionario della ferrovia.

La spesa necessaria per le trasformazioni anzidette è a carico dello Stato nella misura massima stabilita dal successivo art. 2 mentre quella occorrente per il materiale rotabile dovrà essere sopportata dal concessionario della ferrovia.

Art. 2.

Il corrispettivo di concessione in capitale non differito, per le opere relative alle trasformazioni della sede e degli impianti, sarà determinato dal Ministro per i

trasporti di intesa con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in base al progetto di cui all'art. 1 ed entro il limite massimo di L. 2300 milioni.

La convenzione con la società concessionaria sarà approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilirà le trasformazioni relative al materiale rotabile nonchè la dotazione di nuove unità del materiale stesso, cui dovrà provvedere il concessionario a sue spese in relazione al terzo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Per il corrispettivo di concessione di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, di L. 1150 milioni per l'esercizio 1951-52 e di L. 1150 milioni per l'esercizio 1952-53.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — D'ARAGONA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 18 aprile 1951, n. 295.

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, previsto dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, è aumentato da L. 30 a L. 50 mensili a decorrere dalla rata di scadenza della pensione del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 aprile 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951, n. 296.

Erezione in ente morale della « Casa della Madonna Assunta », con sede in Bagnoli del comune di Napoli.

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Casa della Madonna Assunta », con sede in Bagnoli del comune di Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951, n. 297.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in frazione Segno del comune di Taio (Trento).

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 24 giugno 1943, integrato con postilla 20 giugno 1949 e con dichiarazione 16 febbraio 1951, relativo all'erezione della parrocchia della Natività della Beata Maria Vergine, in frazione Segno del comune di Taio (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 1951.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale venne istituito l'Ente autonomo « Fiera di Foggia », ed approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 febbraio 1949, n. 225, col quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'ing. Luigi Turtur, che, nominato presidente dell'Ente con decreto 31 dicembre 1947, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. avv. Raffaele Recca è nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia ».

Roma, addì 7 aprile 1951

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(2177)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1951.

Designazione di un funzionario del Ministero del tesoro a far parte della segreteria del Comitato interministeriale per la disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile dei generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati statali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre stesso anno, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 159, col quale fu costituita presso il Ministero del tesoro la segreteria del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali, di cui al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, e fu provveduto alla nomina dei componenti la segreteria stessa;

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio stesso anno, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 95, col quale, in aggiunta ai membri già nominati col precedente decreto 10 luglio 1946, furono chiamati a far parte della menzionata segreteria con decorrenza 1° luglio 1947 altri tre funzionari;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1950, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 389, col quale furono apportate modificazioni alla composizione della segreteria medesima;

Ritenuta la necessità, in relazione allo sviluppo dei servizi, di chiamare a prestare la propria attività presso la segreteria altro funzionario appartenente al Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto, è chiamato a far parte della segreteria del Comitato interministeriale per la disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e pensionati statali, in aggiunta ai membri nominati con il citato decreto interministeriale 15 settembre 1950, il dott. Antonio De Filippis, primo segretario nel ruolo del personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1951

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1951
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 141

(2199)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1951.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara n. 20938 in data 7 dicembre 1950, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor Gentili Giorgio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata, in quanto trasferito ad altra sede, con il signor Tolini Adolfo della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Gentili Giorgio è sostituito con il sig. Tolini Adolfo quale rappresentante dei lavoratori nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1951

p. *Il Ministro* RUBINACCI

(1992)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1951.

Approvazione della tabella di ripartizione per le verificazioni quinquennali dei terreni dei Comuni della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto Ministeriale del 15 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1943 (registro Finanze n. 27, foglio n. 92) con il quale veniva attivato il nuovo catasto terreni dei distretti d'imposte di Catanzaro e di Crotone tutti in provincia di Catanzaro;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Catanzaro predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Catanzaro, competente per territorio, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Considerato che nei rimanenti Comuni della provincia le operazioni di formazione del nuovo catasto terreni sono in stato avanzato;

Riconosciuta la opportunità di ripartire in cinque gruppi i Comuni della provincia di Catanzaro allo scopo di stabilire i turni di verificazione quinquennale;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Catanzaro indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Catanzaro in cinque gruppi e l'anno in cui a cominciare dal 1952 deve eseguirsi, in ciascun gruppo, la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1951
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 20. — LESEN

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Catanzaro agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1952)

Distretto di CATANZARO

1) Albi
2) Amato
3) Andali
4) Belcastro
5) Catanzaro
6) Cerva
7) Cropani
8) Fossato Serralta
9) Gimigliano
10) Magisano
11) Marcedusa
12) Marcellinara
13) Miglierina
14) Pentone
15) San Pietro Apostolo
16) Sellia
17) Sersale
18) Settingiano
19) Simeri e Crichi
20) Sorbo San Basile
21) Soveria Simeri
22) Taverna
23) Tiriolo
24) Zagarise

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1953)

Distretto di CROTONE

1) Belvedere di Spinello
2) Cotronei
3) Crotone
4) Cutro
5) Isola di Capo Rizzuto
6) Mesoraca
7) Petilia Policastro
8) Petronà
9) Roccabernarda
10) Rocca di Neto
11) San Mauro Marchesato
12) Santa Severina
13) Scandale

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1954)

Distretto di MAIDA

1) Cortale
2) Curinga
3) Filadelfia
4) Francavilla Angitola
5) Jacurso
6) Maida
7) Polia
8) San Pietro a Maida

Distretto di NICASTRO

1) Conflenti
2) Falerna
3) Feroleto Antico
4) Gizzeria
5) Martirano Lombardo
6) Nicastro
7) Nocera Terinese
8) Pianopoli
9) Platania
10) Sambiase
11) San Mango d'Aquino
12) Sant'Eufemia Lamezia
13) Serrastretta

Distretto di SOVERIA MANNELLI

1) Carlopoli
2) Cicala
3) Decollatura
4) Motta Santa Lucia
5) Soveria Mannelli

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1955)

Distretto di CIRÒ

1) Caccuri
2) Carfizzi
3) Casabona
4) Castelsilano
5) Cirò
6) Crucoli
7) Melissa
8) Pallagorio
9) San Nicola dell'Alto
10) Savelli
11) Strongoli
12) Umbriatico
13) Verzino

Distretto di SQUILLACE

1) Amaroni
2) Gasperina
3) Montauro
4) Montepaone
5) Palermiti
6) Squillace
7) Staletti
8) Vallefiorita

Distretto di BORGIA

1) Borgia
2) Caraffa di Catanzaro
3) Girifalco
4) San Floro

Distretto di SOVERATO

1) Badolato
2) Davoli
3) Guardavalle
4) Isca sullo Jonio
5) San Sostene
6) Santa Caterina dello Jonio
7) Sant'Andrea Apostolo dello Jonio
8) Satriano
9) Soverato

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1956)

Distretto di VIBO VALENTIA

1) Capistrano
2) Cessaniti
3) Filogaso
4) Maierato
5) Monterosso Calabro
6) Pizzo
7) San Gregorio d'Ippona
8) Sant'Onofrio
9) Stefanaconi
10) Vibo Valentia
11) Vibo Valentia (Censuario Piscopio)

Distretto di TROPEA

1) Briatico
2) Drapia
3) Parghelia
4) Ricadi
5) Spilinga
6) Tropea
7) Zaccaropoli
8) Zambrone
9) Zungri

Distretto di MILETO

1) Filandari
2) Francica
3) Ionadi
4) Ioppolo
5) Limbadi
6) Mileto
7) Nicotera
8) Rombiolo
9) San Calogero
10) San Costantino Calabro

Distretto di CHIARAVALLE CENTRALE

1) Argusto
2) Cardinale
3) Cenadi
4) Centrache
5) Chiaravalle Centrale
6) Gagliato
7) Olivadi
8) Petrizzi
9) San Vito sullo Jonio
10) Torre di Ruggero

Distretto di SERRA SAN BRUNO

1) Acquarò
2) Arena
3) Brognaturo
4) Dasà
5) Dinami
6) Fabrizia
7) Gerocarne
8) Mongiana
9) Nardodipace
10) Pizzoni
11) San Nicola di Crissa
12) Serra San Bruno
13) Simbario
14) Sorianello
15) Soriano Calabro
16) Spadola
17) Vallelonga
18) Vazzano

Roma, addì 12 febbraio 1951

Il Ministro: VANONI

(1926)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1951.

Istituzione di una Agenzia consolare in Friburgo (Germania).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutiva in tutte le Provincie del Regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Friburgo (Germania) alle dipendenze del Consolato di Stoccarda.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1951

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1951
Registro Esteri n. 22, *foglio n.* 33. — BARNABA

(2108)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1951.

Ammissione in temporanea importazione di materiali esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762;

Ritenuta l'opportunità di ammettere alla temporanea importazione, agli effetti dell'imposta sull'entrata, i materiali ed i macchinari provenienti dall'estero e destinati alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla modificazione e alla trasformazione di navi e galleggianti di qualsiasi specie negli stabilimenti nazionali per conto di stranieri;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il trattamento daziario previsto dal decreto 10 marzo 1938, n. 330 e successive modificazioni, sono ammessi alla temporanea importazione, agli effetti della imposta generale sull'entrata, i materiali, i macchinari e gli apparecchi e le relative parti staccate nonchè gli oggetti di dotazione e di ricambio e tutto quanto altro occorre sia per la costruzione, l'allestimento, le riparazioni, le modificazioni e le trasformazioni di navi e di galleggianti di qualsiasi specie, eseguiti nei cantieri o negli stabilimenti nazionali su commesse di stranieri, sia per la fabbricazione degli apparati motori e delle macchine, destinati ad essere collocati a bordo delle navi e dei galleggianti medesimi.

Art. 2.

Le bollette di temporanea importazione rilasciate ai fini della procedura prevista dall'art. 59 del regolamento approvato con decreto 13 aprile 1939, n. 1101, per la concessione dell'esenzione dei dazi doganali stabilita dall'art. 11, lettere *a*) e *b*) del decreto 10 marzo 1938, n. 330, modificato da ultimo dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1121, sono tenute valide anche ai fini di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Per la vigilanza sui lavori e per l'accertamento dei materiali impiegati sono osservate le disposizioni dettate dal regolamento approvato con decreto 13 aprile 1939, n. 1101.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione viene effettuato con l'emissione delle bollette di riesportazione, per quanto riguarda l'imposta generale sull'entrata, e delle bollette mod. *A*-22 per quanto concerne gli altri diritti doganali.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai prodotti indicati al precedente art. 1 che verranno ammessi agli effetti dell'imposta generale sull'entrata, alla temporanea importazione a decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1951
Registro Finanze n. 11, *foglio n.* 116. — LESEN

(2200)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie e località della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati,

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Mantova: Mantova, Castiglione delle Stiviere, San Benedetto Po, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti

Comuni della provincia di Mantova: Mantova, Castiglione delle Stiviere, San Benedetto Po, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2128)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie e località della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Vercelli: Vercelli, Gattinara, Varallo, Trino, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Vercelli: Vercelli, Gattinara, Varallo, Trino, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2132)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie e località della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Venezia: Annone Veneto, Cintocoamaggiore, Cona, Eraclea, Pianiga, Pramaggiore, Teglio Veneto, Vigonovo, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Venezia: Annone Veneto, Cintocoamaggiore, Cona, Eraclea, Pianiga, Pramaggiore, Teglio Veneto, Vigonovo, involontariamente disoccuppati per mancanza di lavoro alla data di entrata

in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2130)

---

lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte di lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2133)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie e località della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Viterbo: Viterbo e Civitacastellana, appartenenti alle categorie dell'industria edilizia e manovalanza generica ed a quelli del comune di Orte appartenenti alle categorie dell'industria e manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria edilizia e manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Viterbo: Viterbo e Civitacastellana ed a quelli del comune di Orte appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica, involontariamente disoccupati per mancanza di

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie e località della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Salerno: Agropoli, Albanella, Capaccio, Castiglione dei Genovesi, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Olevano San Tusciano, Pellezzano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Trentinara, Castel San Giorgio, Corbara, Montecorvino Rovella, Roccapiemonte, Sant'Egidio Monte Albino, Siano, San Marzano sul Sarno, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Salerno: Agropoli, Albanella, Capaccio, Castiglione dei Genovesi, Giffoni Sei Casali,

Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Olevano San Tusciano, Pellezzano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Trentinara, Castel San Giorgio, Corbara, Montecorvino Rovella, Roccapiemonte, Sant'Egidio Monte Albino, Siano, San Marzano sul Sarno, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2129)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a determinate categorie e località della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Verona: Verona, Angiari, Arcole, Bardolino, Buttapietra, Caldiero, Castel d'Azzano, Castelnuovo, Cavaion Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, San Martino Buon Albergo, Pressana, Veronella, Tregnago, Pescantina, Negrar, Montecchia Crosara, Sant'Anna d'Alfaedo, Vigasio, Vestenanuova, Peschiera, Legnago, Bovolone, Grezzana, Cerea, Cerro Veronese, San Giovanni Lupatoto, Sant'Ambrogio di Valpollicella, San Bonifacio, Rivoli Veronese, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Verona: Verona, Angiari, Arcole, Bardolino, Buttapietra, Caldiero, Castel d'Azzano, Castelnuovo, Cavaion Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, San Martino Buon Albergo, Pressana, Veronella, Tregnago, Pescantina, Negrar, Montecchia Crosara, Sant'Anna d'Alfaedo, Vigasio, Vestenanuova, Peschiera, Legnago, Bovolone, Grezzana, Cerea, Cerro Veronese, San Giovanni Lupatoto, Sant'Ambrogio di Valpollicella, San Bonifacio, Rivoli Veronese, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(2131)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1951.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a mare di corso Garibaldi, sita nell'ambito del comune di Imperia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COMMISSARIATO PER IL TURISMO)

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 dicembre 1947, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi

dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del comune di Imperia;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Imperia senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta costituisce un belvedere;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Imperia indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo del soprintendente ai Monumenti di Genova entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Imperia.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 4 aprile 1951

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BERTINELLI

Elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia nella seduta del 16 dicembre 1947.

Verbale n. 1.

Imperia: Porto Maurizio.

Zona a mare di corso Garibaldi sottostante ad una strada panoramica che offre punti di belvedere dai quali si inquadra la visione di Porto Maurizio (art. 1, comma quarto, bellezza d'insieme).

(1966)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1951.

Sostituzione di un revisore dei conti dell'Ente Nazionale Serico, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107, con la quale è stato convertito in legge, con modifiche, il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico;

Visto il decreto interministeriale 5 agosto 1949, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente predetto, per il triennio 1° luglio 1949-30 giugno 1952;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del rag. Giovanni Balì, collocato a riposo, nell'incarico di revisore dei conti dell'Ente Nazionale Serico, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con un funzionario in attività di servizio;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1951, il dott. Alfredo Messineo è nominato revisore dei conti dell'Ente Nazionale Serico, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del rag. Giovanni Balì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1951

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(2201)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1951.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere relative alla costruzione di una nuova centrale telefonica in Milano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la convenzione stipulata in data 1° aprile 1925 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Italiana Telefonica Piemontese (poi « Stipel ») dall'altra, per la cessione del servizio telefonico pubblico nella 1ª Zona, convenzione approvata con regio decreto 23 aprile 1925, n. 505, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile stesso anno;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda in data 9 marzo 1950 presentata dalla Società concessionaria « Stipel », intesa ad ottenere la dichiarazione formale di p. u., urgenza e indifferibilità per la costruzione di un fabbricato adatto a contenere una nuova centrale automatica nella zona Dateo-Argonne in Milano;

Visti la relazione tecnica ed il piano di massima dell'opera presentati dalla Società concessionaria;

Constatata la reale necessità di una più razionale sistemazione del servizio telefonico pubblico a Milano, in considerazione dello sviluppo notevole e continuo di tale servizio in quella città;

Riconosciuto che il baricentro telefonico della nuova zona Dateo-Argonne cade all'incrocio fra le vie Giuseppe Compagnoni e Macedonio Melloni; considerato che alla nuova centrale dovranno far capo fin dall'inizio — in base al piano generale di sistemazione —

oltre novemila abbonati ora allacciati alle centrali limitrofe, per il che la nuova centrale dovrà essere progettata per almeno trentottomila abbonati; riconosciuto che per tale capacità è necessario un terreno della superficie di almeno mille metri quadrati; riconosciuto che l'unico terreno di congrua superficie e a distanza tecnicamente ammissibile dal baricentro di cui sopra è quello descritto in appresso e sito in via Compagnoni angolo corso Plebisciti;

Ritenuta altresì l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico in continuo e progressivo aumento nella città di Milano e data la assoluta insufficienza delle attuali reti e centrali del tutto sature nella zona predetta;

Visto il parere favorevole della ripartizione urbanistica del comune di Milano;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi nella 345ª adunanza del 10 novembre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1950, n. 282, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, le opere inerenti alla costruzione della centrale telefonica di cui trattasi per conto della Società concessionaria « Stipel »;

Considerato che detto decreto è illegittimo per inosservanza dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non essendo stati indicati i termini entro i quali dovranno essere iniziati e compiuti le espropriazioni ed i lavori e che esso è stato impugnato dinanzi al Consiglio di Stato;

Riconosciuta l'esigenza di procedere all'annullamento di tale provvedimento senza attendere la pronunzia del predetto Consesso in sede giurisdizionale, allo scopo di non procrastinare ulteriormente l'inizio dei lavori;

Decreta:

E' annullato il decreto Ministeriale 2 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1950, n. 282, di cui è cenno nelle premesse.

Sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili le opere relative alla costruzione di una nuova centrale telefonica in Milano all'angolo tra la via Compagnoni ed il corso Plebisciti, sul terreno in appresso descritto la cui occupazione risulta necessaria ed urgente da parte della Società « Stipel »:

terreno di cui alla partita catastale n. 1153, intestata al signor Ferrario Romolo fu Edoardo, di proprietà dello stesso intestatario; individuato in mappa sezione di Porta Venezia, foglio IX, con il mappale 3681, della superficie di are 10 e centiare 50, reddito imponibile di L. 39,90, nuovo reddito dominicale L. 147 e agrario L. 57,75; coerenziato a levante con la residua proprietà del sig. Ferrario Romolo: a mezzogiorno con la proprietà Battacchi Carlo; a ponente con la pubblica via Giuseppe Compagnoni; a settentrione con il pubblico corso Plebisciti.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, i termini entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni e i lavori sono il 15 giugno 1951 e il 30 aprile 1953.

Roma, addì 30 aprile 1951

Il Ministro: SPATARO

(2221)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 19 gennaio 1951, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1951, registro n. 12 Interno, foglio n. 359, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Pesaro di un mutuo di L. 127.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2203)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Padova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 5 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1951, registro n. 11 Interno, foglio n. 262, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Padova di un mutuo di L. 45.900.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(2204)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 102

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 maggio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	—	Borsa di Palermo	—
» Firenze	—	» Roma	624,84
» Genova	—	» Torino	—
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	—	» Venezia	—

Media dei titoli dell'8 maggio 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,70
Id. 3,50 % 1902	68,60
Id. 3 % lordo	46,80
Id. 5 % 1935	95,925
Redimibile 3,50 % 1934	71,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,90
Id. 5 % 1936	90,50
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,125
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 8 maggio 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;
Visto il decreto 6 novembre 1950, n. 20490.2/12797, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1949;
Vista la nota del Prefetto di Vicenza, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Bruno Mattessi, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Bruno Mattessi è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vicenza, il vice prefetto dott. Enrico Buono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 marzo 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1995)

Sostituzione del presidente e del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;
Visto il decreto 10 luglio 1950, n. 20451.2/10399, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova;
Viste le prefettizie n. 22882 in data 18 gennaio, 1° febbraio e 15 marzo 1951, con le quali il Prefetto di Padova ha rappresentato la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Francesco Ferrante, trasferito ad altra sede, e il dott. Alberto Bandettini, rispettivamente nella qualità di presidente e di segretario della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco Ferrante e del dott. Alberto Bandettini, sono nominati rispettivamente presidente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova il vice prefetto dott. Bruno Mattessi e il dott. Ettore Materia, primo segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 marzo 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1996)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 1° settembre 1949, n. 3/10257, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
Mazza dott. Libero, vice prefetto.

Componenti:
Salvi dott. Giorgio, veterinario provinciale;
Finzi prof. dott. Guido, docente di clinica medica veterinaria;
Ascoli prof. dott. Alberto, docente di patologia generale veterinaria;
Palumbo dott. Vincenzo, veterinario condotto.

Segretario:
Giuffrida dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 29 marzo 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1999)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;
Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti nel Convitto « Silvio Pellico » di Ala;
Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti nel Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per il conferimento dei posti gratuiti di studio di cui al presente bando:
a) quaranta posti ordinari nei convitti nazionali a carico del Ministero della pubblica istruzione;
b) nove posti presso il Convitto « Silvio Pellico » di Ala per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare il locale ginnasio;
c) quattordici posti presso il Convitto « Dante Alighieri » di Gorizia per alunni della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie governative.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o di nazionalità italiana ancorchè non naturalizzati e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre 1951.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei convitti nazionali.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati di guerra, ai figli dei decorati al valore. Sarà inoltre tenuta presente ogni altra disposizione in vigore per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, Divisione 5ª, non oltre il 20 luglio 1951.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno 1950-51 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che, nel corrente anno scolastico, abbiano frequentato la quinta classe elementare, dovranno invece presentare l'attestato di ammissione alla prima media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale;

d) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani non regnicoli attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga a pagare tutte le spese accessorie;

h) documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti speciali richiesti;

i) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le benemerenze di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) dovranno avere data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, unendo ad una sola istanza i documenti prescritti, per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi, allegandone l'elenco in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei convitti nazionali, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*), *b*) e *f*), dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori e semiconvittori mediante certificato del rettore del convitto.

Art. 7.

Il vincitore di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per l'effettiva presa in possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni che otterranno il conferimento del posto gratuito ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 4 maggio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

(2206)

Concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio negli istituti pubblici di educazione femminile

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti di educazione femminile;

Veduto l'art. 43 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative e interpretative del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile sottoindicati:

a) Conservatorio « Santa Elisabetta » di Barga, tre posti da conferirsi in primo luogo a giovanette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i Comuni della Garfagnana;

b) Istituto « Beata Vergine Maria » di Vicenza, tre posti gratuiti;

c) Conservatorio della « Divina Provvidenza » di Roma, due posti gratuiti riservati alle orfane di impiegati dello Stato che abbiano il requisito della romanità;

d) Conservatorio « Santa Chiara » in San Miniato, due posti semigratuiti.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o di nazionalità italiana ancorchè non naturalizzate e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 31 dicembre 1951.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici in istituti pubblici di educazione femminile.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra, o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati di guerra, dei decorati al valore, e sarà inoltre tenuta presente ogni altra disposizione in vigore per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Le orfane di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, Divisione 5ª) non oltre il 20 luglio 1951.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in carta semplice, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

a) certificato di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

c) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1950-51 con lo specchietto dei voti riportati. Coloro che, nel corrente anno scolastico, abbiano frequentato la quinta classe elementare, dovranno invece presentare l'attestato di ammissione alla prima media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale;

d) stato di famiglia con l'indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

e) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia (quando la famiglia risieda in un luogo diverso dal Comune di origine occorre analogo certificato anche per detto Comune);

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per le giovanette di nazionalità italiana ancorchè non naturalizzate, attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

g) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga a pagare tutte le spese accessorie;

h) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse e specialmente quelli attestanti le benemerenze di cui all'art. 3.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno avere data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

Le concorrenti che siano alunne di istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *f*), dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della rettrice del convitto.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio e la sede destinatale o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatole per l'accettazione e per l'effettiva presa del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento del posto gratuito ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 4 maggio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

(2207)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a sessantuno posti di vice segretario in prova, gruppo A, grado 11°, nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3823, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a sessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, gruppo *A*, grado 11°, riservato al personale non di ruolo in servizio della Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5301, col quale il termine per la presentazione delle documentate domande è stato prorogato al 31 dicembre 1950;

Visto il fonogramma n. 12106.2.13.11 in data 4 aprile 1951, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i giorni nei quali devono essere svolte le prove scritte di esame del concorso sopraindicato;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso a sessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero dei lavori pubblici, gruppo *A*, grado 11°, ai sensi del citato decreto Ministeriale 11 maggio 1950, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, alle ore 8 dei giorni 18, 19, 21 e 22 maggio 1951.

Roma, addì 9 aprile 1951.

Il Ministro: ALDISIO

(2205)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria generale del concorso interno per titoli e per esami a quattro posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo dei servizi di meteorologia e di ecologia agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1949, registro n. 32, foglio n. 63, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 24 novembre 1949, con il quale, a termini del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502, è stato indetto un concorso interno per titoli e per esami a quattro posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dei servizi di meteorologia ed ecologia agraria di questo Ministero;

Visti i decreti Ministeriali 11 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1950, registro n. 61, foglio n. 235 e 25 novembre 1950, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1950, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte e pratica di esame;

Visti gli atti della predetta Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e l'art. 10 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso interno per titoli e per esami a quattro posti di ecologo aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Ranzi ing. Umberto	punti	25 —
2. Di Prima dott. Salvatore	»	22,70
3. Gallozzi dott. Massimo	»	21,30
4. Sforzini dott. Secondo Virgilio	»	21 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso i signori:

1. Ranzi ing. Umberto	punti	25 —
2. Di Prima dott. Salvatore	»	22,70
3. Gallozzi dott. Massimo	»	21,30
4. Sforzini dott. Secondo Virgilio	»	21 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 4, *foglio n.* 364. — BERITELLI

(1979)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria di merito del concorso a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1950, registro n. 5, foglio n. 145, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale;

Vista la graduatoria di merito formata in data 14 marzo 1951 dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 1° settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1950, registro n. 7, foglio numero 74;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a tre posti di esaminatore di 4ª classe in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo speciale tecnico della Proprietà intellettuale:

1. Piccinini ing. Italo . punti 16
2. Ruggiero ing. Silvio » 15

Art. 2.

I sottoindicati ingegneri sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nel seguente ordine:

1. Piccinini ing. Italo;
2. Ruggiero ing. Silvio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1951

Il Ministro: TOGNI

(2099)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Omegna (Novara).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 dicembre 1950, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Omegna (Novara);

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Omegna, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Ferraris dott. Stefano	punti	93,79	su 132
2.	Sgrò dott. Pietro	»	89,90	»
3.	Davì dott. Guido	»	88,16	»
4.	Succi Cimentini dott. Flobert	»	87,58	»
5.	Eydoux dott. Ermanno	»	86,33	»
6.	Pasqualis dott. Marcello	»	85,33	»
7.	Visconti Lorenzo	»	85,21	»
8.	Mangano dott. Gaetano	»	84,31	»
9.	Ghiani dott. Paolo	»	84,26	»
10.	Pianigiani rag. Quintilio	»	84,08	»
11.	De Lisi dott. Leonardo	»	84,02	»
12.	Bernardoni Gino	»	83,10	»
13.	Caruso dott. Francesco	»	82,94	»
14.	Zappa Agostino	»	81,43	»
15.	Bossolo dott. Luigi	punti	80,97	su 132
16.	Magnoni rag. Luigi Emilio	»	80,66	»
17.	Pasqualone Giuseppe	»	80,50	»
18.	Porazzi rag. Angelo	»	80,49	»
19.	Zuanni dott. Federico	»	80,42	»
20.	Tricerri Pietro	»	80,36	»
21.	Bitetti dott. Giuseppe	»	80,29	»
22.	Farzati rag. Ernesto	»	80,28	»
23.	Bodo geom. Mario	»	79,66	»
24.	Alberici dott. Giovanni	»	79,50	»
25.	Pracucci Giuseppe	»	79,43	»
26.	Spezia rag. Roberto, coniugato 2 figli, ufficiale di complemento, ex combattente, ferito di guerra, croce al merito di guerra	»	79 —	»
27.	Tovagliari dott. Celso	»	79 —	»
28.	Piva dott. Erminio	»	78,74	»
29.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	78,55	»
30.	Piccaia dott. Matteo	»	78,36	»
31.	Grossi dott. Artemio	»	77,95	»
32.	Quadri dott. Luigi	»	77,35	»
33.	Filippi dott. Evandro	»	77,13	»
34.	Volpe Michele	»	77 —	»
35.	Giambitto dott. Giuseppe	»	76,77	»
36.	Germani Toselli Fran. Br.	»	76,66	»
37.	Calvi Alessandro	»	76,37	»
38.	Grassi dott. Attilio	»	76,13	»
39.	Fantini Mario	»	76 —	»
40.	Di Santo dott. Angelo	»	75,50	»
41.	Pattaro dott. Giuseppe	»	75,13	»
42.	Conte dott. Egidio fu Giuseppe	»	74,52	»
43.	De Virgiliis Vito, coniug. 1 figlio, fratello di caduto in guerra	»	74,50	»
44.	Cerutti rag. Riccardo, coniugato, ufficiale di complemento	»	74,50	»
45.	Fisicaro dott. Giovanni	»	74,45	»
46.	Pieschi dott. Antonio	»	73,64	»
47.	Layolo Agostino	»	73,37	»
48.	Punzo Ciro	»	73,16	»
49.	Galli dott. Pietro	»	73,04	»
50.	Tedeschi Enzo	»	71,75	»
51.	De Carolis Michele	»	70,14	»
52.	Cerrutti dott. Carlo	»	69,96	»
53.	Mosele Alessandro	»	69,83	»
54.	Procaccini rag. Pietro	»	69,47	»
55.	Iuliano dott. Gerardo.	»	69 —	»
56.	Mastrangelo rag. Domenico	»	67,30	»
57.	Ruggeri dott. Angelantonio	»	66,95	»
58.	Di Pietro dott. Alfio	»	65,27	»
59.	Fiore dott. Francesco	»	65,18	»
60.	Bonasia dott. Michele	»	65,04	»
61.	Romano dott. Antonio	»	62,36	»
62.	Caporusso dott. Domenico	»	62,21	»
63.	Coppa dott. Gerardo	»	60,42	»
64.	Locati dott. Angelo	»	60,35	»
65.	Armocida dott. Rocco Libero	»	60,34	»
66.	Ferrarese dott. Dino	»	60,33	»
67.	Bosio dott. Pietro	»	60,16	»
68.	Baventore dott. Francesco	»	60,05	»
69.	Russo dott. Nicolò	»	58,33	»
70.	Bussotti dott. Bosone	»	57,19	»
71.	Chiaramondia dott. Francesco	»	55,39	»
72.	Carraro dott. Federico	»	55,22	»
73.	Valditara Pietro, coniug., 3 figli, ex combattente	»	55 —	»
74.	Franzoni Ferrante, coniug., 2 figli	»	55 —	»
75.	Spagnolli Benvenuti dott. G.	»	54,86	»
76.	Lettieri Francesco	»	52,83	»
77.	Amerise Gaetano	»	50,66	»
78.	Catalfamo Giovanni	»	49,50	»
79.	Onorato Mario, coniug., inval. di guerra, ufficiale di compl., croce al merito di guerra	»	49 —	»
80.	Belmonte rag. Michele, coniugato, 3 figli.	»	49 —	»
81.	D'Orazio Paolino.	»	48,99	»
82.	Grande Delfo.	»	47 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 aprile 1951

Il Ministro: SCELBA

(1925)

PREFETTURA DI AREZZO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Visto il decreto prefettizio n. 11888 del 10 luglio 1950, e successive modifiche, con i quali sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo, bandito con decreto prefettizio 23494 del 3 settembre 1947;

Visto che in seguito alla rinuncia degli assegnatari, si sono rese vacanti le condotte di Lucignano e Castel San Nicolò, e tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti e delle dichiarazioni di preferenza;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 11888 del 10 luglio 1950, e successive variazioni, i seguenti veterinari sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate:

Bini dott. Brunetto: Lucignano;
Scarciglia dott. Cino: Castel San Nicolò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 14 aprile 1951

Il prefetto: FRANCI

(1906)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 dicembre 1950, numero 49947 e n. 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario-condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte veterinarie di Montà d'Alba-Santo Stefano Roero e Monteu Roero-Montaldo Roero, sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Coppo Mario: Montà d'Alba-Santo Stefano Roero;
2) Volpe Giuseppe: Monteu Roero-Montaldo-Roero.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 14 aprile 1951

Il prefetto: GLORIA

(1985)

PREFETTURA DI MASSA CARRARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di direttore del dispensario antivenereo vacante nel comune di Carrara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del dispensario antivenereo del comune di Carrara;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria degli idonei in conformità delle vigenti disposizioni di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso nelle premesse citato, bandito con decreto n. 1013 del 27 aprile 1950:

1. Biagini prof. Ezio . . punti 125,30 su 150
2. Degaudenzi prof. Carlo » 100 — »
3. Mameli dott. Goffredo » 85 — »

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 13 aprile 1951

Il prefetto: GIUA-LOY

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Visto il proprio decreto di pari data, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso al posto di direttore del dispensario antivenereo del comune di Carrara;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore del concorso stesso;

Visti i regi decreti 27 luglio 1934, n. 1265, ed 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il prof. Ezio Biagini è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del dispensario antivenereo di Carrara.

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Massa, addì 13 aprile 1951

Il prefetto: GIUA-LOY

(1986)

PREFETTURA DI RIETI

Variante alla graduatoria del concorso al posto di veterinario nel consorzio di Cottanello

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visti i propri precedenti decreti, con i quali si approvava la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario nel consorzio di Cottanello e si designava come vincitore del posto stesso il dott. Lionello Colarieti Tosti;

Vista la rinuncia del dott. Lionello Colarieti Tosti;

Vista la dichiarazione di accettazione del dott. Dante Buzzi, interpellato quale concorrente che segue in graduatoria il rinunciatario;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 26, 55, 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Dante Buzzi è dichiarato vincitore della condotta consorziale veterinaria di Cottanello.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Rieti, addì 17 aprile 1951

Il prefetto: MONTANELLI

(2152)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.